



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Covid: regole e FAQ sugli spostamenti a dicembre



Per facilitare la comprensione della normativa concernente le restrizioni previste per gli **spostamenti** fra Regioni e Comuni diversi, riportiamo quanto si evince dalle risposte, alle domande più frequenti, postate sui siti istituzionali e governativi

#### *Spostamenti in zona gialla*

Nelle zone gialle, dalle 5 alle 22 ci si può spostare senza bisogno di autocertificazione. Per uscire durante il coprifuoco bisogna dimostrare che lo spostamento rientri tra quelli consentiti (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute), anche mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati in dotazione alle forze di polizia. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. Gli spostamenti diurni sono consentiti anche fra Comuni e Regioni diverse.

Possibile far visita a parenti, congiunti e amici? Non c'è divieto ma è «fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza».

#### FLASH nr. 50– 2020

- Covid: regole e FAQ sugli spostamenti a dicembre
- Costituzionalmente legittima la disciplina del decreto antiscarcerazioni
- Il diritto a fruire del congedo di cui all'art. 42 d.lgs. n. 151 del 2001 spetta nel limite massimo di due anni per ciascuno dei propri figli affetti da handicap grave
- Bonus baby sitter
- Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
- Bonus Cashback: ora è possibile attivarlo tramite l'app "IO"

Nell'orario del coprifuoco, si possono assistere un parente o amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari.

Sono sempre consentiti anche gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario, oppure per condurli presso di sé.

Attuali zone gialle: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto. Dal 13 dicembre potrebbero diventare gialle anche Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania. Che, al momento, sono arancioni, insieme a Basilicata, Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta. Resta in area rossa solo l'Abruzzo (un'ordinanza locale applica i regolamenti della zona arancione ma il Governo ne ha annunciato l'impugnazione).

#### *Spostamenti in zona arancione*

Nelle zone arancioni gli spostamenti sono liberi dalle 5 alle 22 ma solo all'interno del proprio Comune. E' comunque vietato spostarsi fra Regioni e fra Comuni diversi. Sono consentiti eventuali spostamenti in un Comune diverso per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio (ufficio postale, spesa...). Spostamenti liberi solo se strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza, se prevista. Dalle 22 alle 5, oppure fuori dal Comune, serve l'autocertificazione su:

- comprovate esigenze lavorative: bisogna dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l'autodichiarazione. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa;
- situazioni di necessità: assistere parenti o amici non autosufficienti, recarsi dai figli, portare fuori il cane (ma niente passeggiata o attività motoria);
- motivi di salute.

Importante: anche nelle zone arancioni, è possibile in alcuni casi uscire dal proprio comune per fare compere. «Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti», spiegano le FAQ del Governo. Laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o un Comune contiguo presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

#### *Regole di Natale*

Ci sono regole diverse che bisognerà seguire, in tutta Italia, anche nelle zone gialle, dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sono restrizioni specifiche previste per il periodo delle festività natalizie. Ecco, in base al dl 158/2020:

- spostamento fra regioni o province autonome: vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio;
- spostamento tra comuni: vietati nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del primo gennaio 2021.

E' sempre consentito, in ogni caso, anche in orari vietati o in zone o periodi con particolari paletti, rientrare nella propria abitazione, domicilio o residenza (sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze).

Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Il luogo scelto per il ricongiungimento deve coincidere con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione (escluse seconde case utilizzate per le vacanze).

Attenzione: le FAQ del Governo chiariscono che si potrà rientrare comunque, per la prima volta, dopo un periodo trascorso per esempio in un altro Comune, ma una volta tornati a casa vanno rispettati gli orari del coprifuoco. Stesso discorso, per esempio, per il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.


Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori (anche se anziani ma in buona salute) saranno possibili solo

in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre e dal 7 gennaio 2021. Diversamente, lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.

La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un solo parente adulto.

---

### **Costituzionalmente legittima la disciplina del decreto antiscarcerazioni**



E' stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale nr. 245/2020 del 4 Novembre 2020 che ha definito le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 10 maggio 2020 n. 29 ("Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19") «nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24

comma 2 e 111 comma 2 Cost.».

Il Giudice delle leggi ha ritenuto le questioni non fondate. Dal comunicato stampa pubblicato dalla Corte Costituzionale si rileva che la disciplina del cosiddetto "decreto antiscarcerazioni", così come integrato dalla legge n. 70 del 2020, non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario del 41-bis.

Questo, uno dei passaggi centrali delle motivazioni con cui la Corte spiega perché ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Avellino sul decreto legge n. 29 del 2020 e sulla legge n. 70 del 2020, relativi alle scarcerazioni connesse all'emergenza COVID-19 di condannati per reati di particolare gravità.

Le disposizioni esaminate dalla Corte impongono al Magistrato di sorveglianza – una volta concessa provvisoriamente, per ragioni legate all'emergenza sanitaria, la detenzione domiciliare ai condannati per questi reati – di rivalutare periodicamente le condizioni che giustificano la misura, alla luce dei pareri delle Procure distrettuali e della Procura nazionale antimafia, nonché delle informazioni del Dipartimento degli affari penitenziari sull'eventuale sopravvenuta disponibilità di strutture sanitarie all'interno del carcere o di reparti di medicina protetti, idonei a ripristinare la detenzione del condannato.

La Corte ha ritenuto che questa disciplina non violi il diritto di difesa del condannato.

La legge sull'ordinamento penitenziario, infatti, da tempo affida al Magistrato di sorveglianza il compito di anticipare, in situazioni di urgenza, i provvedimenti definitivi del Tribunale di sorveglianza sulle istanze di concessione di misure extramurarie per ragioni di salute, sulla base anche di documentazione acquisita.

Nella Sentenza, dopo aver ricostruito brevemente il quadro normativo su cui si innestano le questioni di legittimità costituzionale, i Giudici della Consulta si soffermano sulla censura essenziale dei rimettenti, secondo cui sarebbe anticostituzionale il ricorso, da parte del legislatore, a un procedimento a contraddittorio soltanto differito ai fini della eventuale revoca della misura extramuraria, da parte dello stesso magistrato di sorveglianza che l'aveva in precedenza concessa.

Secondo la Corte "non ha ragion d'essere il dubbio, prospettato dai rimettenti, se il difensore del detenuto possa presentare memorie e documenti al magistrato di sorveglianza nella fase di rivalutazione del provvedimento, ciò che, peraltro, risulta essere avvenuto in

entrambi i procedimenti a quibus. Al riguardo, è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 121, comma 1, del codice di procedura penale, a tenore del quale «in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria»; disposto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, è applicabile anche con riferimento al procedimento di sorveglianza (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 11 maggio 2011, n. 18600)'''.

La logica sottostante alla disciplina di cui all'art. 47-ter, comma 1-quater, ordin. penit. è, pertanto, '''quella di attribuire al magistrato di sorveglianza il potere di intervenire, in via di urgenza, per evitare gravi pregiudizi al detenuto, bilanciando interinalmente le ragioni di tutela della salute e della vita di quest'ultimo, con le ragioni contrapposte di tutela della collettività in relazione alla sua persistente pericolosità sociale; e ciò attraverso un procedimento attivato sì su istanza di parte, ma destinato poi a svolgersi mediante poteri di indagine officiosi (e comunque aperti alle eventuali produzioni documentali della difesa), in ragione proprio della necessità di una rapida decisione sull'istanza del detenuto. Parallelamente, e del tutto coerentemente con tale logica, la disposizione censurata riconosce espressamente allo stesso magistrato – codificando peraltro una soluzione già emersa in giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 marzo 1995, n. 982) – il potere-dovere di reagire, mediante un contrarius actus, a eventuali modificazioni della situazione di fatto sulla cui base egli aveva assunto la decisione di concedere la misura extramuraria; modificazioni delle quali egli acquisisca contezza attraverso l'esercizio dei medesimi poteri officiosi, suscettibili a loro volta di alterare i termini di quel provvisorio bilanciamento, e di indurlo così a revocare di propria iniziativa il beneficio già concesso. Sempre, peraltro, in via provvisoria, in attesa del successivo intervento del tribunale di sorveglianza'''.

Un simile assetto normativo, secondo il Giudice delle leggi, non è incompatibile con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in considerazione del successivo recupero della pienezza delle garanzie difensive e del contraddittorio nel procedimento avanti al tribunale di sorveglianza; procedimento che, oggi, il legislatore – accogliendo un suggerimento emerso in dottrina – ha opportunamente previsto debba concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni, nell'ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare precedentemente concessa ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-quater, ordin. Penitenziario.

[servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it) il portale dedicato agli iscritti  
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



## **Il diritto a fruire del congedo di cui all'art. 42 d.lgs. n. 151 del 2001 spetta nel limite massimo di due anni per ciascuno dei propri figli affetti da handicap grave**



Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 e la L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 non autorizzano ad affermare che, sul piano letterale, la disciplina del congedo straordinario previsto dal citato articolo 42, abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno; talché esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.

Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost., possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca, tuttavia, a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.

Il principio di diritto è affermato nella Sentenza della Cassazione Sezione Lavoro nr.2605/2020 del 23 novembre 2020 che, nel rigettare il ricorso dell'INPS, ha confermato la precedente statuizione resa dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 695 del 7 novembre 2013.

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non potesse superare "la durata complessiva di due anni". La L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 parla, allo stesso scopo, di un "periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni". Il D.M. n. 278 del 2000, art. 2 prevede, con analoga formula, che il congedo biennale in questione "può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa."

I Giudici di piazza Cavour precisano che sul piano sistematico (vd. già Cass. n. 4623 del 2010), si è rilevato come le Sezioni unite della Cassazione abbiano precisato, con la sentenza n. 16102 del 2009, che la configurazione giuridica delle posizioni soggettive riconosciute dalla L. n. 104 del 1992, va individuata alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale, che - collocando le agevolazioni in esame all'interno di un'ampia sfera di applicazione della legge, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacente, la tutela dei soggetti svantaggiati, destinata a incidere sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica - ha, tuttavia, previsto la discrezionalità del legislatore nell'individuare le diverse misure operative finalizzate a garantire la condizione del disabile mediante la interrelazione e la integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale (cfr. Corte cost. n. 406 del 1992; id., n. 325 del 1996).

Si tratta di un ampio complesso normativo - riconducibile ai principi sanciti dall'art. 3 Cost., comma 2, e dall'art. 32 Cost., - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali.

L'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sé, ovvero il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap (cfr. Corte cost.

n. 19 del 2009). Una configurazione siffatta, secondo gli Ermellini, è in linea con la definizione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, là dove la finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri, nonché con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito la disabilità come difficoltà all'espletamento delle "attività personali" e alla "partecipazione sociale" (cfr. Cass., sez. un., n. 16102 del 2009

Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa Legge, grazie al D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4 che ha modificato del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l'art. 42 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...." Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto n. 119 del 2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente (come risulta anche dalle indicazioni fornite dalla Circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 e dalla Circolare INPDAP del 12.3.2004 n. 31).

### Bonus baby sitter



Per corrispondere a richieste di chiarimenti pervenute da alcuni nostri lettori precisiamo che il "bonus baby sitter" è stato introdotto, a decorrere dal 9 novembre 2020, esclusivamente nelle "zone rosse" in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Il tetto massimo coperto per l'acquisto di servizi di baby-sitting è fissato a 1.000 euro (si sale a 2 mila per i genitori che lavorano nel settore sanitario). L'agevolazione è inoltre espressamente riservata ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e alle gestioni speciali

dell'assicurazione generale obbligatoria, che non usufruiscono di altre forme previdenziali obbligatorie (ad esempio artigiani ed esercenti attività commerciali).

Il bonus non si estende, ai lavoratori dipendenti, ragion per cui non possono richiedere il bonus baby sitting neanche i dipendenti pubblici (pensiamo anche ai docenti e al personale ATA delle scuole chiuse nelle zone rosse).

Per gli autonomi la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non sia compatibile con una modalità di smart working.

Se ad occuparsi del bambino sono nonni o zii, non è possibile richiedere il bonus baby sitter per parenti.

Resta valida invece sempre la possibilità di usufruire di un congedo parentale straordinario retribuito al 50%, in alternativa ai servizi di baby-sitting.

Il beneficio non viene riconosciuto se uno dei due genitori beneficia già di strumenti di sostegno al reddito concessi in caso di interruzione o cessazione dell'attività lavorativa.

Riepilogando, il riconoscimento del beneficio presuppone il verificarsi delle seguenti condizioni:

- entrambi i genitori lavorano;
- nessuna delle due attività è compatibile con una modalità di lavoro agile;
- nessuno dei genitori usufruisce di altra forma di sostegno al reddito.

Gli interessati possono richiedere il bonus baby sitting direttamente all'Inps. La richiesta deve essere presentata esclusivamente online accedendo alla Home Page del sito, nel quale compare il link dedicato.

Lo spiega bene l'Inps con la circolare numero 1465 del 3 aprile 2020 nella quale si evidenziano le modalità di accesso alla procedura. Un messaggio che fa chiarezza sulla

confusione generata da fuorvianti notizie di stampa che hanno comportato anche il temporaneo blocco all'accesso del sito web dell'istituto.

Per accedere al modulo di presentazione della richiesta del bonus baby sitting, è necessario munirsi di SPID. Per chi non ne è in possesso, è possibile effettuare la registrazione attraverso Poste Italiane in maniera veloce e gratuita.

In alternativa al portale web dell'Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Infine, si ricorda che la prestazione può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

La domanda sarà sottoposta a controlli da parte dell'Inps e il richiedente potrà visualizzare lo stato di avanzamento nella sezione "consultazione domande". In caso di esito positivo dell'istruttoria, il bonus verrà erogato in automatico sul Libretto Famiglia.

In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo di 1.000 euro).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte nelle zone rosse per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi scolastici. Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting".

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare  
Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici



L'Agenzia per l'Italia Digitale, il 10 settembre 2020, ha pubblicato sul suo sito ufficiale le "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

Si tratta di un vero e proprio manuale in cui si forniscono importanti indicazioni sui principali step che caratterizzano la vita del documento informatico, dalla formazione alla conservazione. Senza scendere troppo nel tecnico vediamo come sono strutturate le linee guida, qual è il loro scopo, la loro natura e quando entrano in vigore.

Le Linee guida, al fine di consentire la rapida visione degli argomenti trattati da parte degli addetti ai lavori, è strutturata in 4 capitoli che si sviluppano in 41 pagine.

Il primo capitolo introduce il lettore alle linee guida, di cui definisce l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, lo scopo, i principi generali in materia di gestione documentale, chiarendone la natura vincolante.

Il secondo capitolo si occupa della formazione dei documenti informatici e di quelli amministrativi informatici.

Il terzo capitolo è dedicato alla gestione documentale, ossia registrazione, aggregazione, archiviazione dei documenti, sistema di conservazione e misure di sicurezza.

Il quarto, infine, tratta della conservazione dei documenti. In questa parte viene descritto il processo di conservazione dei documenti, le modalità di esibizione degli stesso e vengono definiti i ruoli e le responsabilità degli addetti.

Il documento, emesso il 9 settembre 2020, è disponibile anche sul sito dell'Agid al seguente indirizzo [https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19\\_regolamenti\\_0\\_5385.html](https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5385.html).

Le linee guida si pongono il duplice scopo di aggiornare le regole tecniche del Codice dell'Amministrazione digitale e di riunire in una guida unica le regole tecniche e le circolari in materia. In questo modo è possibile avere un quadro d'insieme sulla gestione del documento informatico, attraverso il raggruppamento di materie disciplinate separatamente.

L'opera di aggiornamento ha reso necessaria l'abrogazione dell'intero DPCM del 13 novembre 2014 e della maggior parte delle norme del DPCM del 3 dicembre 2013. Abrogata anche la circolare n. 60 del 23 gennaio 2013 dell'Agid, sostituita dall'allegato 6 delle Linee Guida.

Le Linee guida hanno carattere vincolante e valenza erga omnes. Nella gerarchia delle fonti esso sono un atto di regolamentazione, per cui, se quanto prescritto viene violato è possibile ricorrere al giudice amministrativo, se invece le violazioni vengono commesse dai soggetti di cui al comma 2 art. 2 Codice Amministrazione Digitale, tra cui compaiono le pubbliche amministrazioni statali, gli enti locali e le Camere di Commercio, è previsto il ricorso al Difensore Civico presso l'Agid, il quale, ricevuta la segnalazione, se la ritiene fondata, invita il responsabile a porvi rimedio entro il termine massimo di 30 giorni.

Le linee guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AGID, di cui si darà notizia sulla Gazzetta Ufficiale. Esse si applicano a partire dal duecento settantesimo giorno successivo alla loro entrata in vigore. A partire da questo termine i soggetti di cui all' art. 2 commi 2 e 3 del CAD formano i loro documenti esclusivamente in conformità alle stesse.



### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**



### **Bonus Cashback: ora è possibile attivarlo tramite l'app "IO"**



In arrivo il tanto atteso bonus cashback di Natale. Si tratta di un rimborso del 10% fino a 150 euro per le spese effettuate con carta, nel mese di dicembre.

Lo potrà ottenere subito (entro la fine dell'anno) chi, a dicembre, effettuerà almeno 10 acquisti. Il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.

E' Disponibile la versione aggiornata dell'app IO della pubblica amministrazione, necessaria per attivare il Bonus Cashback.

Il bonus cashback, sostanzialmente, consiste in un rimborso pari al 10% degli acquisti effettuati, con mezzi di pagamento

tracciabili.

Il programma Cashback si divide in periodi. Il primo periodo sperimentale, detto "Extra Cashback di Natale", inizia l'8 dicembre e termina il 31 dicembre 2020. I tre periodi successivi durano 6 mesi ciascuno, a partire dal 1° gennaio 2021.

Non c'è un importo minimo di spesa. Per ogni periodo, è possibile ottenere un rimborso massimo di € 150, pari a € 300 annui. Ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento registrate al programma Cashback, ti fa accumulare il 10% dell'importo speso.

Il rimborso accumulato verrà erogato solamente se si sarà raggiunto il numero minimo di pagamenti validi:

- 10 per l'Extra Cashback di Natale;
- 50 in ciascuno dei semestri successivi.

Ad ogni modo, il bonus cashback sarà valido solamente per acquisti effettuati nei negozi fisici e non per gli acquisti online.

Per ottenere il bonus, l'utente dovrà necessariamente registrarsi sull'app "IO" della Pubblica Amministrazione (la stessa utilizzata per il Bonus Vacanze).

L'App è disponibile per dispositivi:

- Android (con sistema operativo Android 4.4 e superiori);
- iOS (con sistema operativo iOS 10 e superiori).

Cashback, è finalmente possibile attivarlo sull'App "IO"

Con l'ultimo aggiornamento dell'App "IO" della Pubblica Amministrazione vengono risolti alcuni errori e migliorate le prestazioni.

In effetti, adesso, è possibile visualizzare una nuova schermata dell'app, con il numero di transazioni effettuate ai fini del bonus, nonché l'ammontare di cashback accumulato.

## **RICORSO MANCATA ISTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA**



***Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale.***

***Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali***

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

# FINANZIAMENTI FLASH

### CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %	RATA	NETTO RICAVO	TAEF
€100	<b>314,00</b>	<b>30.085,28</b>	<b>4,75</b>
€200	<b>210,00</b>	<b>20.035,15</b>	<b>4,85</b>
€300	<b>127,00</b>	<b>12.062,07</b>	<b>4,95</b>

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto corrente del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/06/2018).  
 Esempio 1: Rata mensile 314,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - importo totale interessi 4.225,71 € - costi di distribuzione 753,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,75% - importo netto a disposizione del consumatore 30.085,28 - importo complessivo restituito dal cliente alle scadenze dell'ultimo rateo 37.680,99 €.  
 Esempio 2: Rata mensile 210,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - importo totale interessi 4.032,91 € - costi di distribuzione 385,30 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,85% - importo netto a disposizione del consumatore 20.035,15 - importo complessivo restituito dal cliente alle scadenze dell'ultimo rateo 25.288,90 €.  
 Esempio 3: Rata mensile 127,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - importo totale interessi 2912,90 € - costi di distribuzione 294,12 € - Spese istruttoria 300,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,95% - importo netto a disposizione del consumatore 12.062,07 € - importo complessivo restituito dal cliente alle scadenze dell'ultimo rateo 15.240,90 €.

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

**DIREZIONE GENERALE ROMA**  
 Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146  
 • Fax: 06 89280637 • info@eurocqs.it

## FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via E. Faldetta, 12/21 - 00146 Roma, cod. Fisc. P.IVA n. 07817610005, iscritta al n. 117 dell'Albo Circoscrizioni di Banca d'Italia al n. 100 del n. 126 del 0.126.000100010071, capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - società a metà capo e soggetta al controllo e coordinamento di Banco Mediocredito S.p.A., consorzio pubblico con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali per questo tipo di finanziamento e conoscere le condizioni di accesso al credito rivolgersi all'Intermediario Europeo di Base del Credito e CassaMutua. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia stampata per le migliori" del contratto per la valutazione del credito. Eurocqs S.p.A. eroga finanziamenti in base al collocamento di prova presso il datore di lavoro e sulla qualità di dipendente di altre banche ed intermediari finanziari italiani. Il presente contratto, con i suoi allegati, è valido e ha efficacia di contratto di finanziamento. Per informazioni e richieste di accesso al credito rivolgersi al numero verde 800 754445.

